

Comune di COSTA VOLPINO (Bg)
Provincia di Bergamo



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09/08/2012

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) – Scopo del regolamento
- Art. 2) – Applicazione delle norme
- Art. 3) – Integrazione contratti in essere

TITOLO II – DOMANDA ED AUTORIZZAZIONE

- Art. 4) – Domanda
- Art. 5) – Altri documenti
- Art. 6) – Sospensione pratica
- Art. 7) – Domanda unica
- Art. 8) – Lavori urgenti ed indifferibili
- Art. 9) – Cartellonistica
- Art. 10) – Autorizzazione
- Art. 11) – Comunicazione prima dell'inizio dei lavori
- Art. 12) – Manomissioni senza autorizzazione

TITOLO III – CAUZIONI

- Art. 13) – Cauzioni
- Art. 14) – Adeguamento Istat
- Art. 15) – Ordinanze stradali

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI CANTIERE

- Art. 16) – Segnaletica stradale
- Art. 17) – Comunicazione esecuzione ripristini finali
- Art. 18) – Sospensione lavori per esecuzione difforme
- Art. 19) – Richiesta saggi
- Art. 20) – Responsabilità per danni
- Art. 21) – Spostamento servizi
- Art. 22) – Incolumità persone e cose
- Art. 23) – Intervento dell'Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza

TITOLO V – PREPARAZIONE DELLO SCAVO

- Art. 24) – Preparazione del cantiere
- Art. 25) – Intersezione con servizi preesistenti
- Art. 26) – Distanze minime
- Art. 27) – Taglio pavimentazione
- Art. 28) – Attraversamenti
- Art. 29) – Demolizione pavimentazione non asfaltate

TITOLO VI – SCAVI

- Art. 30) – Modalità
- Art. 31) – Dimensione scavi
- Art. 32) – Segnaletica stradale
- Art. 33) – Lunghezza apertura scavi
- Art. 34) – Scavi aperti

TITOLO VII – RINTERRI E RIPRISTINI

- Art. 35) – Riempimento scavo
- Art. 36) – Sottofondo su strade asfaltate
- Art. 37) – Tappeto d'usura
- Art. 38) – Pavimentazioni lastricate o ammattonate

Art. 39) – Pavimentazioni in cubetti di porfido, autobloccanti o acciottolato

Art. 40) – Strade sterrate con ossatura

Art. 41) – Strade sterrate senza ossatura o mulattiere

TITOLO VIII – MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

Art. 42) – Ripristino marciapiedi

Art. 43) – Manutenzione pozzetti

Art. 44) – Riposizionamento pozzetti e griglie

TITOLO IX – SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

Art. 45) – Segnaletica verticale

Art. 46) – Segnaletica orizzontale

TITOLO X – SANZIONI

Art. 47) – Sanzioni

Art. 48) – Incameramento cauzioni

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49) – Ordinanze integrative

Art. 50) – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1) Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare la tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, disciplinando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera di tubature e cavi principali, secondari, di allacciamenti alle utenze private per la fornitura di servizi, i ripristini stradali, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, oltre che per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi.

Art. 2) Le seguenti norme si applicano anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

Art. 3) I richiami ai lavori stradali contenuti in contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente integrati dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni o i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

TITOLO II **DOMANDA ED AUTORIZZAZIONE**

Art. 4) Per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, scavi, ripristini, sia di interesse pubblico che privato, nel territorio comunale dovrà essere fatta singola richiesta all'Amministrazione Comunale 5 giorni (lavorativi) prima dell'inizio dei lavori.

La richiesta per interventi inferiori ai 10 (dieci) metri lineari dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- Planimetria quotata ed in scala adeguata, con rappresentazione dei lavori;

La richiesta per interventi superiori ai 10 (dieci) metri lineari dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- Breve relazione sui lavori da svolgersi;
- Planimetria quotata ed in scala adeguata, con rappresentazione dei lavori;
- Elenco dei materiali da utilizzare;
- Disegni dei particolari costruttivi delle opere da realizzare, disegni esplicativi che indicano i servizi preesistenti sotto la sede stradale e la loro precisa ubicazione, e sezioni quotate dello scavo da effettuare.

Art. 5) Il Richiedente dovrà ottenere a propria cura e spesa tutti i nulla osta ed autorizzazioni necessari presso altri enti e/o uffici comunali, da allegare obbligatoriamente, alla domanda di autorizzazione alla manomissione stradale.

Art. 6) La mancata presentazione della documentazione succitata o la inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato, e della presentazione dei nulla osta sopra indicati è motivo di sospensione della pratica. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale avrà 15 (quindici) giorni di tempo per integrare la documentazione. Trascorso tale periodo, la domanda si intenderà respinta.

Art. 7) La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire; è ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati da eseguire in sequenza sulla stessa strada. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascun soggetto richiedente.

Art. 8) Per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità a persone e/o cose (ad esempio fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche e telefoniche principali), la Società richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata e contemporaneamente dovrà obbligatoriamente (tramite posta elettronica e/o fax):

- Trasmettere comunicazione sia all'ufficio Tecnico Comunale (ufficiotecnico@comune.costavolpino.bg.it – fax 035.970891) che all'ufficio di Polizia Locale (polizialocale@comune.costavolpino.bg.it – fax 035.970891) per gli adempimenti di legge;
- Entro i 5 (cinque) giorni successivi dalla data dell'intervento urgente, il concessionario o l'appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare domanda come specificato agli articoli precedenti, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.
- La procedura di urgenza avviata senza che sussistano i presupposti di cui al presente articolo sarà oggetto di penale, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Polizia Locale.
- La violazione di uno o più punti del presente articolo, equivale ad una realizzazione di una manomissione non autorizzata.

Art. 9) E' fatto obbligo al concessionario o appaltatore di predisporre cartelli da apporre in prossimità del cantiere, con le indicazioni previste dalle norme dei lavori pubblici.

Art. 10) L'autorizzazione dovrà riportare:

- generalità del richiedente;
- oggetto dell'autorizzazione, con dimensioni e superfici;
- caratteristiche tecniche dell'area pubblica interessata;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- espressa riserva del Comune di Costa Volpino (Bg) che non si assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione stessa, relativi all'eventuale danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose o veicoli, sia durante l'esecuzione dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale;
- le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere.

Le autorizzazioni hanno validità di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data del rilascio. In caso di esigenze motivate, l'ufficio Tecnico Comunale potrà imporre validità dell'autorizzazione inferiore, stabilendo specifici termini di inizio e fine lavori. Sono possibili, per giustificati motivi riconosciuti dal Responsabile del Procedimento, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni rilasciate se richieste almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza. Eseguire i lavori, non rispettando i termini sopra indicati, rende automaticamente l'opera, sia in fase di realizzazione che completata, non autorizzata e quindi perseguibile.

Art. 11) Il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale, prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a comunicare per iscritto all'ufficio Tecnico Comunale:

- gli estremi dell'autorizzazione;
- la data di inizio lavori;
- la documentazione fotografica nel caso di aree di interesse particolare o comunque con pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso;
- gli estremi dell'impresa che eseguirà i lavori;
- i dati del responsabile del cantiere ed il recapito telefonico (sempre reperibile durante l'esecuzione dei lavori);
- i dati del titolare dell'autorizzazione ed il recapito telefonico,
- i tempi per l'esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del binder per la messa in sicurezza dello scavo.

Art. 12) Per l'opera realizzata senza autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione stessa, oltre ad essere sanzionata ai sensi di Legge, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti dagli articoli precedenti. L'Amministrazione Comunale, vista la domanda presentata, si riserva di esprimere, dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita, di:

- sanare l'opera applicando la penale prevista all'articolo ;
- dichiarare non sanabile i lavori eseguiti qualora il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o privati, servizi di pubblica utilità e nel caso di interferenza con la

realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione. In questo caso il titolare della manomissione dovrà effettuare il ripristino a propria cura e spesa entro un termine che verrà stabilito dall'ufficio Tecnico Comunale, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcun compenso o indennizzo all'Amministrazione Comunale.

TITOLO III **CAUZIONI**

Art. 13) A garanzia dei lavori di ripristino delle pavimentazioni, e contestualmente al ritiro dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare una cauzione così determinata:

pavimentazioni in conglomerato bituminoso:

- € 500,00 per scavi di superficie fino a 1,50 m²
- € 1.000,00 per scavi di superficie da 1,50 a 3,00 m²
- € 2.000,00 per scavi di superficie da 3,00 a 5,00 m²
- € 100,00 al m² per scavi oltre i 5,00 m².

pavimentazione in materiale lapideo o in autobloccanti:

- € 1.000,00 per scavi di superficie fino a 1,50 m²
- € 1.500,00 per scavi di superficie da 1,50 a 3,00 m²
- € 2.000,00 per scavi di superficie da 3,00 a 5,00 m²
- € 200,00 al m² per scavi oltre i 5,00 m².

pavimentazioni sterrate ed aree verdi:

- € 250,00 per scavi di superficie fino a 1,50 m²
- € 500,00 per scavi di superficie da 1,50 a 3,00 m²
- € 1.000,00 per scavi di superficie da 3,00 a 5,00 m²
- € 50,00 al m² per scavi oltre i 5,00 m².

Art. 14) Le tariffe di cui al precedente articolo saranno aggiornate con cadenza triennale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, sulla base delle variazioni Istat del costo delle costruzioni, con determina del Responsabile dell'area Tecnica.

Le cauzioni versate saranno restituite 12 (dodici) mesi dopo la dichiarazione di cui al successivo articolo 17), se i ripristini risulteranno effettuati a regola d'arte.

Il mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all'ufficio Tecnico Comunale, comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o la cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati all'articolo 8).

Art. 15) Nel caso lo scavo riduca l'ampiezza della carreggiata o limiti la circolazione veicolare o pedonale sarà cura del concessionario richiedere all'ufficio di Polizia Locale l'ordinanza di limitazione della circolazione, concordando la data d'inizio lavori.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI DI CANTIERE**

Art. 16) Durante tutto il periodo dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere predisposta, sotto la responsabilità del richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i necessari ripari della zona stradale manomessa, come previsto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia.

Gli opportuni segnali, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione.

In ogni cantiere, a norma delle vigenti normative in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; in particolare, per i lavori relativi a nuove opere od a

manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà essere altresì apposto un cartello con l'indicazione seguente:

- lavori eseguiti per conto di (nominativo concessionario);
- il nome e la qualifica del responsabile tecnico;
- gli estremi dell'impresa esecutrice dei lavori;
- la durata dei lavori.

I lavori potranno essere controllati dal personale dell'ufficio Tecnico Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 17) Per ogni singola autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto d'usura ed il ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale e/o verticale presente prima della manomissione, nonché l'eventuale documentazione fotografica finale nel caso dei lavori eseguiti su pavimentazioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41.

Art. 18) I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo del personale dell'ufficio Tecnico Comunale o dell'ufficio di Polizia Locale, vengono rilevati la realizzazione di opere difformi dall'autorizzazione rilasciata, il mancato rispetto delle norme di sicurezza del cantiere e/o l'inosservanza di uno o più articoli del presente Regolamento.

Art. 19) L'Amministrazione Comunale, in sede di sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico, si riserva di chiedere per una esatta analisi dell'opera in esecuzione, la realizzazione di saggi ed il conseguente ripristino a totale cura e spese del concessionario, senza che questo possa pretendere compenso o indennizzo di ogni genere e di contestare quanto non realizzato a regola d'arte con l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 20) I concessionari delle autorizzazioni sono responsabili per eventuali danni, disagi, ecc. che possono arrecare a persone, animali e cose durante l'esecuzione dei lavori e per 1 (uno) anno solare a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'articolo 17) del presente Regolamento.

In caso di mancata comunicazione di fine lavori previsto all'articolo 17), il concessionario sarà ritenuto responsabile per i successivi 3 (tre) anni solari dalla data di dichiarazione di inizio lavori.

Art. 21) Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori o per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni, delle condutture o manufatti di proprietà di terzi, enti, società, consorzi o privati concessionari e gli stessi sono obbligati, nei limiti di legge, ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati ed economicamente quantificati con l'ufficio Tecnico Comunale.

Se si dovesse riscontrare la presenza di un servizio all'interno di una sezione idraulica, sia essa fosso, canale, cunicolo, ecc., anche se tale circostanza fosse causa di lavori eseguiti in anni precedenti, il gestore del servizio è obbligato alla modifica del tracciato dell'impianto ed a ripristinare la situazione precedente al primo intervento o secondo indicazioni dell'ufficio Tecnico Comunale, a propria cura e spese.

Art. 22) Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; inoltre dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni del codice della strada e le norme che regolano l'esecuzione dei lavori lungo le strade.

Art. 23) L'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale nel seguente modo:

- in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcun preavviso, con comunicazione congiunta all'ufficio di Polizia Locale per i rilievi di legge previsti nel Codice della Strada e con il recupero in danno delle spese sostenute;
- in caso di minore pericolo, l'Amministrazione Comunale invierà specifica nota al concessionario che entro 24 (ventiquattro) ore dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato; trascorso tale termine il Comune è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

A seguito di un intervento, l'ufficio Tecnico Comunale applicherà i prezzi del bollettino della C.C.I.A.A. della Provincia di Bergamo vigente per la quantificazione delle spese sostenute e ne darà comunicazione all'ufficio Ragioneria sia per la notifica al concessionario, sia per l'attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalla cauzione o dalla fideiussione.

TITOLO V **PREPARAZIONE DELLO SCAVO**

Art. 24) E' onere del concessionario la preparazione del cantiere nel rispetto del Codice della Strada, nonché delle norme sul rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25) Lo scavo sarà effettuato, sia come larghezza che come andamento dell'asse, in modo che lo stesso non risulti interessato dai servizi individuati in precedenza; nel caso di interferenze sarà onere esclusivo del concessionario provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordandolo con l'ufficio Tecnico Comunale.

Art. 26) Salvo modifiche concordate con l'ufficio Tecnico Comunale, o disposizioni di legge, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di almeno un metro.

Art. 27) Per tutte le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto od in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e del sottofondo con idonea macchina a disco meccanico, oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, secondo direttrici parallele e rettilinee, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso. E' fatto divieto assoluto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.

Art. 28) Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale ed in due tempi in modo da non ostacolare il traffico stradale. L'ufficio Tecnico Comunale si riserva di prescrivere, ove possibile, l'esecuzione degli attraversamenti con trivelle e/o macchine spingitubo e/o altre tecnologie per non interessare la pavimentazione stradale realizzata nei 12 (dodici) mesi precedenti.

Art. 29) Per le strade ed i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in autobloccanti, ecc. si procederà alla demolizione della pavimentazione con le dovute cautele affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

TITOLO VI **SCAVI**

Art. 30) Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio; verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata l'assenza di servizi. In prossimità di attraversamenti di altri servizi gli scavi verranno eseguiti prevalentemente a mano.

Art. 31) Le sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di 1(uno) metro di larghezza e 60 (sessanta) cm di profondità. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e armature complete o parziali, dovranno avere un'inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno, alla profondità dello scavo ed alle condizioni del traffico.

Art. 32) Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada.

Art. 33) Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero essere causati alla viabilità, non potranno essere lasciati aperti tratti di scavi superiori a 5 (cinque) metri. Alla chiusura del cantiere dovrà essere garantito il transito in sicurezza, anche con momentaneo rinterro dello scavo e con la presenza di segnaletica anche luminosa. Dovranno comunque essere garantiti gli accessi pedonali dei fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie.

Art. 34) Per scavi lasciati aperti per più giorni, le modalità di gestione degli stessi dovranno essere concordati ed autorizzati dall'ufficio Tecnico Comunale; dovranno comunque essere garantiti gli accessi pedonali ed ai passi carrai dei fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie. Nel caso in cui è stata prevista la chiusura momentanea della strada oggetto dei lavori con apposita ordinanza, dovrà essere sempre garantita la continuità del piano viabile con le garanzie di sicurezza previste dal Codice della Strada e dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, il tutto a totale carico del richiedente.

TITOLO VII **RINTERRI E RIPRISTINI**

Art. 35) Dopo la posa del servizio, lo scavo dovrà essere riempito con idoneo materiale arido a strati non maggiori di 30 (trenta) cm, opportunamente costipati meccanicamente fino a raggiungere la quota del preesistente piano stradale. Per le strade interessate a breve scadenza dall'intervento da manifestazioni pubbliche o per prescrizioni dettate dall'ufficio Tecnico Comunale nell'autorizzazione, i rinterrati dovranno essere obbligatoriamente immediati e realizzati anche mediante materiali atti ad una chiusura dello scavo perfettamente compatta, al fine di evitare cedimenti degli scavi.

Art. 36) Sulle strade asfaltate il concessionario ha l'obbligo di sigillare la traccia dello scavo, previa stesura di adeguata quantità di emulsione bituminosa lungo i bordi, con la posa in opera di idoneo strato di binder bituminoso dello spessore di almeno 10 (dieci) cm, entro il giorno di abbandono del cantiere, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico. Sia nella fase antecedente la posa del binder bituminoso, sia nella successiva fase fino alla stesura del ripristino definitivo, il concessionario ha l'obbligo di verificare periodicamente gli scavi per le opportune ricariche, ove necessarie, per l'eliminazione di pericoli alla circolazione di mezzi e persone.

Art. 37) Il tappeto d'usura dovrà avere uno spessore, a costipamento avvenuto, di almeno 3 (tre) cm di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0,6 e 0,8 mm e dovrà essere steso, a raso, con macchina finitrice, previa fresatura, non prima di 6 mesi dalla posa del sottofondo in binder bituminoso, in periodi idonei di ogni anno, per una larghezza come sotto indicato:

- tratti longitudinali: il tappeto d'usura dovrà essere steso per una larghezza pari a metà della carreggiata, comunque non inferiore a 3 (tre) metri. In ogni caso per sezioni stradali inferiori o uguali a 4 (quattro) metri, dovrà essere ri-bitumata l'intera larghezza della strada. Per altri casi, l'ufficio Tecnico Comunale si riserva di prescrivere la larghezza del tappeto d'usura da realizzare nel rilascio dell'autorizzazione ai lavori.
- attraversamenti stradali: il tappeto d'usura dovrà essere steso per una larghezza di 2 (due) metri per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a 4,50 (quattro/50) metri. Qualora ci siano più attraversamenti, distinti fra loro e/o realizzati in tempi diversi e/o concessionari diversi, ad una distanza inferiore a 8 (otto) metri tra loro, dovrà essere steso il tappeto d'usura anche nel tratto compreso tra i due ripristini.

Nel caso di opere eseguite da più enti nello stesso tratto di strada, a breve tempo l'uno dall'altro, l'ufficio Tecnico Comunale deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, per non creare inutili sovrapposizioni.

Art. 38) Sulle strade in lastricato o ammattonato nel cassonetto dovrà essere steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati i lastroni ed i mattoni nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi.

Art. 39) Sulle strade in cubetti di porfido, autobloccanti o acciottolato nel cassonetto sarà steso uno strato non inferiore a 15 (quindici) cm di calcestruzzo rafforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia di spessore e successivamente saranno collocati i cubetti di porfido, gli autobloccanti o l'acciottolato su un letto di sabbia o altro legante di adeguato spessore.

Art. 40) Sulle strade sterrate con ossatura nel cassonetto sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura, dello spessore non inferiore a 30 (trenta) cm debitamente compattato con piastra vibrante o con rullo compressore, per ricostruire l'ossatura. Verrà poi steso un ulteriore strato di 5 (cinque) cm di ghiaia di fiume o brecciamme di pezzatura di 2/4 cm, e successivamente rullato.

Art. 41) – Sulle strade sterrate senza ossatura, o mulattiere sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di 5 (cinque) cm di ghiaia di fiume rullato. Per le strade e/o stradelle provvisorie realizzate per esigenze di cantiere o altro dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale precedente all'inizio dei lavori, certificabile a mezzo fotografico. Le dimensioni dei ripristini di cui agli articoli precedenti saranno oggetto di indicazioni dettate per ogni singolo intervento dall'ufficio Tecnico Comunale, senza che il concessionario possa pretendere compenso o indennizzo di qualsiasi genere. Il tutto dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte.

TITOLO VII **MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE**

Art. 42) I ripristini dovranno sempre interessare l'intera larghezza del marciapiede se il marciapiede stesso ha una larghezza fino a 2 (due) metri. Per i marciapiedi di larghezza superiore a 2 (due) metri, l'ufficio Tecnico Comunale detterà le prescrizioni.

- Sottofondo: rispettando la tipologia esistente, dovrà essere comunque composto da uno strato di ghiaia dello spessore di 10 (dieci) cm debitamente compattato con piastra vibrante. Successivamente dovrà essere steso uno strato di 10 (dieci) cm di calcestruzzo, rafforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come sottofondo per i vari tipi di materiale.
- Pavimentazione: nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.
- Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

Art. 43) La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei soggetti, enti o società gestori. Gli stessi sono sempre gli unici responsabili per eventuali danni o disagi che possono arrecare a persone, cose ed animali.

Art. 44) In caso di nuove asfaltature, l'ente realizzatore ha l'obbligo di informare l'ente o società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota di chiusini o griglie esistenti, per stabilire la tecnica d'intervento. Dove se ne presenti l'opportunità è sempre preferibile assegnare a questi ultimi il compito di eseguire in proprio i lavori, purché gli interessati stabiliscano inequivocabilmente il trasferimento economico e lo sgravio delle responsabilità a carico del concessionario.

TITOLO IX **SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE**

Art. 45) In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, si deve provvedere alla posa in opera della segnaletica provvisoria. Al termine dei lavori sarà cura e spese del concessionario il ripristino immediato della segnaletica preesistente.

Art. 46) In caso di danneggiamento della segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere completamente ripristinata, a cura e spese del concessionario, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità. Gli interventi di ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale dovranno essere concordati con l'ufficio Tecnico Comunale e con l'ufficio di Polizia Locale.

TITOLO X **SANZIONI**

Art. 47) Fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come sotto specificate:

- per gli articoli n. 10, 16, 21, 31 la sanzione varia da € 50,00 ad € 200,00;
- per gli articoli n. 5, 8, 11, 13, 14, 17, 22, 27, 28, 29 e 33 la sanzione varia da € 200,00 ad € 500,00;
- per gli articoli dal n. 35 al n. 46 la sanzione varia da € 500,00 ad € 2.000,00. In tale ipotesi, il responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere apposito verbale descrittivo all'ufficio di Polizia Locale, agli effetti di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel capo I, Sezioni I e II della Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48) In caso di mancato, irregolare o parziale ripristino della pavimentazione stradale manomessa, ad insindacabile giudizio dell'ufficio Tecnico Comunale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale o parte dello stesso corrispondente al doppio della stima dei lavori di ripristino effettuata dall'ufficio Tecnico Comunale, comprensivo di una quota per spese generali (istruttoria, sorveglianza, ecc.). Gli accertamenti sono di competenza dell'ufficio Tecnico Comunale e dell'ufficio di Polizia Locale dovranno essere svolti entro 12 (dodici) mesi dall'ultimazione dei lavori.

TITOLO XI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento, nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

Art. 50) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge.